

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 26/01/2023

FATTO

Il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell’interlocuzione intrattenuta con l’intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro contestando di aver chiesto, in seguito alla morte del padre, la consegna della documentazione bancaria afferente i conti correnti del de cuius, al fine di ricostruire l’asse ereditario, ma di aver ottenuto solo gli estratti conto degli ultimi 10 anni, relativi al conto corrente intestato a suo padre e a quello cointestato con suo fratello.

Precisava di aver richiesto “tutti gli estratti conto”, ma la banca dapprima avrebbe sostenuto che fosse tenuta alla consegna della sola documentazione decennale, mentre successivamente avrebbe affermato che non fosse possibile reperire tale documentazione.

Faceva presente di aver richiesto, altresì, “tutte le disposizioni di bonifico permanente” relativamente al conto corrente cointestato tra suo padre e suo fratello, nonché la documentazione relativa alla chiusura del conto, ma non fosse stato consegnato nulla.

Riteneva che la consegna degli estratti conti “ultradecennale” fosse fondamentale, in quanto erano presenti disposizioni di bonifico che erano state inserite prima del 2012.

Chiedeva, pertanto, la consegna di “tutti gli estratti conto ultradecennali dei conti intestati a [suo] padre”; ... di tutte le disposizioni di bonifico permanente anche quelle ultradecennali”; della “copia del contratto di conto corrente cointestato tra [suo] padre e [suo] fratello”; ... della documentazione di chiusura del conto cointestato tra [suo] padre e [suo] fratello”.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto premetteva che le domande del ricorrente riguardassero i rapporti intrattenuti dal de cuius, con particolare riguardo alla movimentazione del rapporto di conto corrente, aperto nel 1995, lamentando di non aver ricevuto copia degli estratti conto "ultradecennali" di tale rapporto, nonché di altri eventuali rapporti, oltre che la consegna di tutte le disposizioni di bonifico impartite da suo padre, anche oltre il decennio, nonché di un ulteriore contratto di conto corrente cointestato tra il de cuius e suo fratello, con relativa evidenza di chiusura conto.

Ciò premesso, produceva in atti copia del contratto di prestito personale sottoscritto il 19/01/2015 dal padre del ricorrente.

Con riguardo alla richiesta di conoscere la movimentazione eseguita sui conti correnti intestati al defunto padre prima del 2012, richiama la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (dec. n. 15404/2021) che – risolvendo un contrasto tra i vari Collegi territoriali – aveva ritenuto applicabile agli estratti conto il regime previsto dall'art. 119, comma 4 t.u.b., considerando tale documentazione come una "rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni". Precisa che tale ratio si concilia con i principi generali espressi dal Regolamento UE 2016/79 in ordine alla conservazione/cancellazione dei dati personali, in quanto il trattamento degli stessi dovrebbe essere adeguato, pertinente e per il tempo necessario a realizzare le relative finalità.

Riteneva, pertanto, di aver operato correttamente, fornendo copia degli estratti conto sino al 2012, poiché il termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla prima richiesta di documentazione, risalente al mese di marzo 2022.

Parimenti riteneva prescritto il diritto del ricorrente ad ottenere eventuali disposizioni di bonifico impartite dal padre defunto oltre il decennio. A tal proposito, osservava di aver già fornito quanto in suo possesso, ovvero copia della disposizione di bonifico permanente di euro 190,00 sul conto corrente, aperto nel 1995, in favore del fratello della ricorrente.

Quanto alla richiesta della copia dell'altro contratto di conto corrente, precisava di non esser riuscito a reperirne copia presso i propri archivi, avendo inviato a suo tempo alla ricorrente copia dell'estratto conto di chiusura del 2018.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale precisava che la sua richiesta di consegna degli estratti conto "ultradecennali" fosse finalizzata a ricostruire l'asse ereditario, considerato che il bonifico permanente disposto da suo padre nel mese di gennaio 2012 riportava la dicitura "rata sedici di ventiquattro", lasciando intendere chiaramente che a quella data erano presenti ulteriori quindici rate pregresse.

Con riguardo alla richiesta di consegna della documentazione "non ultradecennale", sottolineava che il contratto relativo al prestito personale del 19/01/2015 gli fosse stato consegnato il 17/06/2022, ovvero ben oltre i novanta giorni previsti dalla legge.

Faceva altresì presente che l'intermediario non gli avesse consegnato le disposizioni di bonifico nn. **0823, **5931, **2038 e **1927.

Precisava che l'unica disposizione di bonifico prodotta in atti e già in suo possesso fosse la n. **2752, la quale iniziava il 28/12/2015 e terminava il 28/11/2018. In particolare, la rata del 28/12/2017 "migra" dal conto corrente cointestato in esame, ad un nuovo conto corrente cointestato tra suo fratello e la moglie, senza produrre peraltro alcuna variazione sulla numerazione del contratto e, pertanto, contravvenendo alla volontà del de cuius.

Nel mese di novembre 2018 era stata effettuata una nuova disposizione di bonifico, la quale sembrerebbe produrre una "variazione sulla data di termine della precedente", in quanto dall'estratto conto si evincerebbe che il "numero sequenziale" delle operazioni non termini alla rata n. 36, ma continui fino alla data del decesso di suo padre (10/01/2022).

Sottolineava che nel mese di ottobre 2017 a suo padre fosse stata diagnosticata una malattia, che non gli consentiva di effettuare operazioni bancarie. Riteneva, dunque, necessario chiarire come suo padre avesse potuto effettuare nel mese di: dicembre 2017 la modifica della disposizione di bonifico n. **2752; novembre 2018 un nuovo ordine di bonifico permanente n. **2038; luglio 2019 un ordine di bonifico permanente n. **1927.

Sosteneva che la richiesta di copia dell'altro contratto di conto corrente fosse finalizzata a comprendere se fosse a firma congiunta o disgiunta e pertanto, se colui che aveva chiuso il conto lo "poteva fare in maniera unilaterale".

Quanto alla dichiarazione dell'intermediario secondo cui "non ne ha reperito copia nei propri archivi", chiedeva di produrre regolare denuncia di smarrimento.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale affermava che questi avesse richiamato un orientamento della giurisprudenza ordinaria, con riguardo alla richiesta di copia degli estratti conto "ultradecennali", ormai superato dalla citata pronuncia del Collegio di Coordinamento. Ribadiva, pertanto, la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere la suddetta documentazione, avendo fornito copia degli estratti conto sino al 2012 e di eventuali disposizioni di bonifico impartite dal padre defunto oltre il decennio.

Con riguardo al verbale di accertamento emesso dall'ente previdenziale nel mese di marzo 2019, riguardante il de cuius, osservava che con tale allegazione il ricorrente intendesse implicitamente "inficiare" le disposizioni di bonifico poste in essere nel 2017 e nel 2018. A tal proposito, segnalava di non essere stato informato delle condizioni di salute del de cuius, né di aver mai ricevuto copia del suddetto verbale, da cui peraltro non era evincibile una diminuita o compromessa capacità giuridica del defunto padre.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto ad ottenere una serie di documenti inerenti alcuni rapporti contrattuali intrattenuti dal defunto genitore, ai sensi dell'art. 119, comma 4, t.u.b.

Con riguardo alla richiesta di consegna di documentazione "ultradecennale" (sia estratti conto che evidenze di singole operazioni), deve essere richiamata la pronuncia con la quale il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha affermato che – in assenza di un espresso richiamo normativo che assimili gli estratti conto alla "documentazione contrattuale" di cui all'art. 117 t.u.b. – l'obbligo dell'intermediario di consegnare al cliente gli estratti conto deve essere limitato al solo decennio precedente alla richiesta (in applicazione dell'art. 119, comma 4°, t.u.b.) e non può, invece, essere esteso all'intero periodo contrattuale e sottoposto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla chiusura del rapporto (cfr. dec. n. 15404/2021).

Va pure rammentato che tale soluzione è stata recentemente ribadita dallo stesso Collegio di coordinamento, che ha enunciato il seguente principio: "il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni" (dec. n. 6887/2022).

Pertanto, la domanda relativa a tale documentazione non può trovare accoglimento.

Quanto agli ordini di bonifico, mette conto precisare che – in sede di riscontro al reclamo – l'intermediario ha fatto riferimento a due specifici ordini di bonifico permanente collegati al conto corrente intestato al solo de cuius: un bonifico mensile ordinario attivo dal 01/07/2019 al 01/03/2022, con prima rata di euro 500,00 e rate successive di euro 1.000,00 ed un bonifico mensile ordinario attivo dal 28/12/2015 al 27/01/2022 di euro 190,00.

Quanto al primo, non è stato prodotto alcuna documentazione; gli estratti conto relativi a tale periodo – non in atti – sono stati invece consegnati dalla banca, come ammesso dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo.

Quanto al secondo, l’intermediario ha consegnato copia del conferimento di incarico, da cui risulta che – almeno originariamente – l’ordine di bonifico era stato impartito in favore del fratello del ricorrente, con accredito sul conto cointestato con il de cuius fino al 28/11/2018.

Peraltro, dagli estratti conto in atti e relativi al conto corrente intestato al solo de cuius, risulta che fino al 28/11/2017 l’ordine è stato eseguito in favore del conto indicato nell’incarico; a partire dal 28/12/2017 il bonifico permanente è stato accreditato su conto cointestato al fratello della ricorrente e ad altro soggetto; sembrerebbe quindi essere avvenuta una modifica del beneficiario.

Inoltre, a partire dal 28/11/2018 (data di scadenza dell’originario incarico) sembrerebbe essere variata, altresì, la numerazione dell’ordine di bonifico permanente da n. **2752 a n. **2038 (rata n. 036 di euro 190,00): dal numero progressivo delle rate sembra potersi dedurre che gli addebiti siano tutti riconducibili all’originario ordine di bonifico permanente del 2015 e che, pertanto, vi siano state nel tempo delle modifiche dell’incarico (in merito al beneficiario e alla durata).

Deve essere riconosciuto, quindi, il diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione relativa a tali modifiche.

Con riguardo alla richiesta di “documentazione di chiusura del conto cointestato tra [suo] padre e [suo] fratello”, l’intermediario ha versato in atti l’estratto conto di chiusura al 15.02.2018, così soddisfacendo la richiesta avanzata dal ricorrente.

In riferimento agli estratti conto “facenti capo a [suo] Padre quantomeno dall’apertura del conto corrente cointestato con [suo] fratello”, il Collegio non può che richiamare quanto già rilevato in precedenza con riguardo alla documentazione relativa ad un periodo precedente al decennio; anche in tal caso, peraltro, l’intermediario ha prodotto solo copia dell’estratto conto relativo al quarto trimestre 2017 (oltre a quello di chiusura), poiché – come rilevato dallo stesso ricorrente “gli estratti conto degli ultimi 10 anni del conto [...] cointestato con mio fratello” gli sono stati già consegnati.

Da ultimo, quanto alla richiesta di copia del contratto in questione, aperto nel 2002, parte resistente si è limitata a sostenere di non esser riuscita a reperirne copia presso i propri archivi; secondo il consolidato orientamento arbitrale, l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione di consegnare la documentazione contrattuale per il suo smarrimento, in assenza di prova almeno indiziaria di caso fortuito o forza maggiore, non può essere qualificata quale causa non imputabile di estinzione dell’obbligazione stessa, trattandosi di un disservizio che inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima.

Tale disservizio organizzativo si concretizza in una violazione del dovere di diligente custodia della documentazione contrattuale, (cfr. Coll. Bari, dec. n. 6879/2020, Coll. Palermo, dec. 13753/2021), la quale è fonte di responsabilità risarcitoria per il danno eventualmente subito dal cliente (cfr. Coll. Bari, dec. n. 17570/2020, Coll. Milano, dec. n. 8763/2019).

Nel caso di specie, tuttavia, ancorché l’intermediario non ha prodotto alcuna denuncia di smarrimento, deve pure rilevarsi che il ricorrente non abbia formulato alcuna richiesta di carattere risarcitorio; pertanto, ferma la censurabilità della condotta dell’intermediario e pur riconosciuto l’astratto diritto del ricorrente alla consegna della documentazione richiesta, il denunciato smarrimento di quest’ultima da parte dall’intermediario non consente di accogliere la domanda di consegna (Coll. Bari, dec. n. 17760/2020).

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI